

# COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**SCHEMA DI CONTRATTO PER “REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA’ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE ai sensi dell’art. 160-ter del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.”**

## Sommario

Art 1. Premesse ed allegati.....	4
Art 2. Oggetto del Contratto .....	4
Art 3. Diritto di utilizzazione dei pali di sostegno .....	5
Art 4. Decorrenza e durata del Contratto.....	5
Art 5. Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici.....	6
Art 6. Obblighi del Concedente .....	6
Art 7. Oneri a carico del Concedente .....	7
Art 8. Obblighi dell’Utilizzatore .....	8
Art 9. Attuazione del Contratto .....	9
a. FASE DI REALIZZAZIONE.....	9
b. VARIAZIONI E MODIFICHE, COLLAUDO E MESSA IN DISPONIBILITA’ .....	9
c. FASE DI ESERCIZIO.....	11
Art 10. Canone di disponibilità .....	12
Art 11. Penali .....	12
a. Penali in caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali in fase di realizzazione.....	12
b. Penali in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali in fase di esercizio dell’opera. ....	13
Art 12. Garanzie.....	14
a. Cauzione definitiva in fase di esecuzione .....	14
b. Polizza danni.....	14
Art 13. Trasferimento di Proprietà .....	14
Art 14. Spese, imposte e tasse.....	14
Art 15. Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010 n. 136 e D.L. 12.11.2010 n. 187) .....	14
Art 16. Foro competente in via esclusiva .....	15
Art 17. Elezione di domicilio .....	15
Art 18. Modifiche.....	15
Art 19. Regime fiscale.....	15

Art 20. Registrazione ..... 15

L'anno ....., addì ....., del mese di ....., in Montecchio Emilia (RE), nella Residenza Municipale sita in Montecchio Emilia (RE) – Piazza della Repubblica n. 1, avanti a me dott. Stefano Gandellini, nato a .....( ) il \_\_. \_\_. \_\_\_\_, Segretario Comunale titolare del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, nell'interesse del Comune di Montecchio Emilia (RE), ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, sono comparsi:

- ....., nata a ..... in qualità di ..... del Comune di Montecchio Emilia (RE), domiciliata per la funzione presso la Sede Comunale, in Montecchio Emilia (RE), Piazza Repubblica n. 1, C.F.: ....., la quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune di Montecchio Emilia (RE), che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in forza del decreto....., di seguito nel presente atto denominato "Utilizzatore";
- ....., nato a .....( ) il \_\_/\_\_/\_\_, in qualità di legale rappresentante della Società ".....", con sede in ..... - via ....., C.F.: ....., domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto Sociale/dall'Assemblea dei Soci in data ....., di seguito nel presente contratto denominato "Concedente".

D'ora innanzi Concedente e Utilizzatore, congiuntamente verranno anche denominati le "Parti" e, singolarmente, la "Parte".

I Componenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo tra di loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni e con questo atto convengono quanto segue:

#### Premesso

1. che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24-06-2013 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2013. Relazione previsionale programmatica 2013-2015. Bilancio pluriennale 2013-2015. Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori pubblici" è stato inserito l'intervento di sostituzione dei corpi illuminanti dell'intera rete di Illuminazione pubblica Comunale;
2. che con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 16/12/2013 veniva approvato il capitolato prestazionale da porre a base della gara per la riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica del Comune attraverso il contratto di disponibilità di cui all'art.160 ter del Codice dei contratti pubblici, predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale;
3. che, previo accordo di collaborazione con l'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza approvato con delibera di giunta n. 4 del 13/01/2014, è stata bandita la gara con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa avente il seguente oggetto: "PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA A LOTTI, PER LA REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA' DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE) (LOTTO 1) E DEL COMUNE DI CASINA (RE) (LOTTO 2)", attraverso lo strumento del contratto di messa in disponibilità ex art. 160 ter del D.Lgs. 163/2006 e smi come introdotto dall'art. 44 del DL 1/12 convertito in L.27 del 24 marzo 2012 e secondo le caratteristiche contenute nel capitolato prestazionale;

4. che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ detta gara veniva aggiudicata definitivamente alla Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_;

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Art 1. Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art 2. Oggetto del Contratto**

Sono oggetto del contratto:

#### **a. in primo luogo**

Le prestazioni, a rischio e spesa dell'affidatario, relative alla realizzazione e messa in disponibilità di interventi di riqualificazione energetica e miglioramento dell'efficacia della rete di pubblica illuminazione del Comune di Montecchio Emilia finalizzata al risparmio energetico e all'abbattimento dell'inquinamento luminoso, secondo le prescrizioni riportate nel **Capitolato Prestazionale** allegato al contratto.

Per **riqualificazione energetica** si intende l'efficientamento della rete, la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con installazione di nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza energetica, installati sui pali di proprietà comunale, connessi tra di loro, nonché l'adeguamento e/o sostituzione dei quadri elettrici. La messa a disposizione dell'Utilizzatore di quanto realizzato dal Concedente è finalizzata all'erogazione, da parte dell'Utilizzatore, del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica.

Per **riduzione dell'inquinamento luminoso** si intende di progettare gli interventi, di norma e dovunque possibile, per

- impedire ai corpi illuminanti di inviare direttamente luce orizzontalmente o verso l'alto;
- non sprecare la luce direzionandola al di fuori dell'area da illuminare;
- evitare di sovrailluminare, quindi attenersi ai livelli di illuminamento/luminanza necessari;
- poter diminuire fortemente o spegnere le luci quando l'area non è utilizzata (conformemente alle norme sulla circolazione);
- limitare fortemente la luce "blu", quindi non superare i 4000° K.

Sono comprese nel contratto:

- la progettazione definitiva ed esecutiva (sulla base del progetto preliminare redatto in sede di partecipazione alla gara e rispondente alle prescrizioni tecniche del Capitolato Prestazionale allegato al presente contratto),
- la realizzazione dei lavori, comprensiva di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, sempre in conformità al Capitolato Prestazionale ed ai documenti correlati;
- l'onere per il Collaudo di quanto realizzato, finalizzato alla verifica della rispondenza alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale (la nomina del Collaudatore verrà effettuata dal Comune di Montecchio Emilia, a spese del Concedente);

- la messa a disposizione di quanto realizzato ed installato, con garanzia di costante fruibilità, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti nel Capitolato Prestazionale, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e la soluzione di tutti gli eventuali vizi anche sopravvenuti.

La messa in disponibilità di quanto realizzato avviene con lo strumento di partenariato pubblico-privato (definito dall'art. 3 comma 15 *ter* del D.Lgs. 163 del 12.04.2006) ed in particolare attraverso il "contratto di disponibilità" (definito dall'art. 3 comma 15 *bis.1* del D.Lgs. 163 del 12.04.2006), disciplinato dall'art. 160 *ter* del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

### **Art 3. Diritto di utilizzazione dei pali di sostegno**

In considerazione del fatto che i corpi illuminanti forniti dovranno essere installati su pali di sostegno di proprietà del Comune di Montecchio Emilia, a favore del Concedente, l'Amministrazione Comunale cede il diritto di utilizzazione dei pali medesimi e della rete di illuminazione pubblica, affinché il Concedente provveda alla installazione dei nuovi corpi illuminanti ed alla realizzazione degli altri interventi di cui al presente contratto.

Il concedente potrà pertanto utilizzare detti pali nei limiti di quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.

Con la partecipazione alla gara il Concedente ha preso atto dello stato di fatto di rete e pali di sostegno esistenti ed ha considerato, nel formulare la sua offerta economica e tecnica, gli eventuali adeguamenti, modifiche o sostituzioni che ritenesse necessari per procedere con l'installazione dei nuovi corpi illuminanti, pertanto sarà cura della Concedente ovviare, in fase di installazione dei nuovi componenti, alle eventuali incompatibilità tecniche dei pali di sostegno procedendo, concordemente con l'Utilizzatore, alle necessarie modifiche e sostituzioni.

Il diritto a favore del Concedente avrà una durata di anni 14, pari alla durata del presente contratto e si estinguerà automaticamente in tutte le ipotesi di estinzione per qualsiasi motivo del presente contratto.

La costituzione del diritto di utilizzo è sottoposta alla condizione risolutiva in caso di perimento di quanto messo in disponibilità ed in tutti i casi in cui il contratto di disponibilità si risolva, si sciogla o perda efficacia anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita.

### **Art 4. Decorrenza e durata del Contratto**

Terminata l'esecuzione degli interventi e dopo il collaudo di cui al successivo art. 9, l'Utilizzatore approverà il certificato di collaudo e regolare esecuzione di quanto previsto dal capitolato prestazionale.

Il contratto di disponibilità, pertanto, avrà decorrenza dalla data di approvazione del Certificato di cui al periodo precedente ed avrà una durata complessiva di anni 14.

Il Concedente si fa carico, a suo rischio e a sue spese, di mettere a disposizione quanto oggetto del presente contratto, perfettamente installato, funzionante e conforme al capitolato prestazionale ed a quanto offerto in sede di gara, entro 150 (centocinquanta) giorni - di cui 20 (venti) giorni per progettazione definitiva ed esecutiva e 130 (centotrenta) giorni per esecuzione dei lavori - dalla sottoscrizione del presente contratto.

## **Art 5. Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici**

Il contratto di disponibilità viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- a) Censimento illuminazione pubblica e stato di fatto;
- b) Capitolato Prestazionale (posto a base di gara);
- c) Progetto preliminare offerto in sede di gara dal Concedente (elemento P1 dei criteri di aggiudicazione);
- d) Offerta economica presentata in sede di gara;

Il presente rapporto contrattuale ricade nelle previsioni di cui agli artt. 15 e 160 *ter* del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 44 del D. L. 1/12 convertito senza modificazioni in L.27 del 24.03.2012.

La gestione del presente contratto è altresì regolamentata dalle disposizioni del Codice Civile.

## **Art 6. Obblighi del Concedente**

### **a. Principali obblighi del Concedente.**

Il Concedente assume il rischio dell'installazione, e della gestione tecnica di quanto fornito per tutto il periodo di messa a disposizione a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 160 *ter*, comma 2, del D. Lgs. 163/06, come introdotto dal comma 2 dell'art. 44 D.L. 1/12.

Sono a carico del Concedente:

- i. La predisposizione del progetto di riqualificazione energetica ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica del Comune di Montecchio Emilia, il tutto in conformità al Capitolato Prestazionale ed alle normative vigenti in materia. In capo al Concedente resta unicamente la facoltà di introdurre eventuali variazioni, qualora finalizzate ad una maggiore economicità di realizzazione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale. Il Concedente assume il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti, della progettazione e delle eventuali varianti, ove dovessero risultare necessarie. Il Concedente assume inoltre l'onere di promuovere ed ottenere ogni autorizzazione, permesso e/o nulla osta dalle competenti autorità eventualmente necessari all'assolvimento degli obblighi assunti con il presente contratto.
- ii. L'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica del Comune di Montecchio Emilia, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni vigenti in materia. Il Concedente non potrà invocare alcuna maggiorazione al corrispettivo stabilito nel contratto, in conseguenza del superamento degli standard di accettazione dell'opera previsti nel capitolato prestazionale.
- iii. La messa a disposizione di quanto oggetto del presente contratto con la quale egli assume a proprio rischio l'onere di assicurarne all'Utilizzatore la costante fruibilità, come previsto dal capitolato prestazionale. Tutto il materiale fornito dal Concedente, dovrà possedere idonea certificazione, ai sensi della normativa vigente in materia.
- iv. La perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eliminazione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. In particolare dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione tecnica di quanto fornito in tutti i suoi aspetti.
- v. Il finanziamento di tutto quanto occorrente per l'assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto.

**b. Responsabilità del Concedente.**

- i. Il Concedente rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di disponibilità, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
- ii. Il Concedente, rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all'Utilizzatore e/o ad eventuali aventi causa, in dipendenza delle proprie attività ovvero per l'omissione all'adempimento di obblighi previsti dal presente contratto, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di disponibilità.

**c. Ulteriori obbligazioni del Concedente.**

Il Concedente s'impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Utilizzatore in relazione:

- i. Ad ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla fruibilità di quanto messo in disponibilità dell'Utilizzatore, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore, e delle misure che intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- ii. L'instaurazione di procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concedente stesso, laddove ne possa conseguire la propria impossibilità o incapacità ad adempiere correttamente le obbligazioni di cui al presente contratto;
- iii. Ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del contratto di disponibilità, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere correttamente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto.
- iv. all'assoggettamento di quanto messo in disponibilità dell'Utilizzatore a sequestri, pignoramenti, pegni o più in generale a procedure esecutive;
- v. al proprio assoggettamento a procedure concorsuali ovvero all'intenzione di farvi ricorso;

Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato dall'Utilizzatore, durante la fase di messa in disponibilità di quanto oggetto del presente contratto, nel termine di 24 ore dalla venuta a conoscenza e con mezzi idonei a provarne l'avvenuta comunicazione (raccomandata a/r, pec, ecc.).

Infine il Concedente s'impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, di sicurezza, contributiva, previdenziale e fiscale.

**Art 7. Oneri a carico del Concedente**

Oltre a tutti gli oneri di cui il Concedente si fa carico, derivanti dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità contrattuali espressamente previsti nel presente contratto, con la partecipazione alla gara il Concedente:

- ha preso coscienza dello stato di fatto dell'Impianto di Illuminazione Pubblica esistente, dello stato dei pali, dei quadri elettrici e delle reti ed ha considerato, nel formulare la propria offerta economica, tutti gli eventuali oneri connessi all'adeguamento della rete

esistente. Pertanto tutti gli oneri connessi ad adeguamenti o sostituzioni di parti della rete di I.P. esistente sono da ritenersi ricompresi nell'importo contrattuale e quindi in capo al Concedente;

- ha preso atto ed accettato che l'Utilizzatore possa in ogni momento della fase di esecuzione dei lavori, sempre previo preavviso con le modalità più avanti specificate, sottoporre gli apparecchi illuminanti di nuova installazione a controlli ed atte ad attestare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate in sede di gara;
- relativamente ad un numero massimo di 2 (due) verifiche per tipologia di apparecchio illuminante installato, il Concedente è tenuto sostenere le spese delle suddette eventuali analisi di laboratorio, che l'utilizzatore riterrà necessario effettuare al fine di accertare la rispondenza dei prodotti installati a quanto dichiarato in sede di gara.

L'ammontare totale delle spese sopra elencate dovrà essere corrisposto all'Amministrazione Utilizzatrice ovvero ai singoli creditori su indicazione, richiesta, autorizzazione e visto del Responsabile Unico del Procedimento, ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta e fino al completo esaurimento dei possibili controlli.

Il Concedente è tenuto a:

- rendicontare in tempo reale, tramite software di gestione:
  - a. i consumi dei singoli punti luce, delle singole linee (contatori), raggruppabili per frazioni e complessivi di tutta la rete comunale;
  - b. le ore di funzionamento ovvero di mancata disponibilità, dei singoli corpi illuminanti e complessive, indipendentemente dalle cause generanti (quali a titolo esemplificativo non esaustivo, black-out, incidenti stradali, eventi atmosferici, ecc...);
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione di quanto realizzato secondo le modalità specificate nel Capitolato prestazionale;

#### **Art 8. Obblighi dell'Utilizzatore**

A carico dell'utilizzatore sono posti i seguenti obblighi:

- effettuare puntualmente tutti i versamenti previsti al successivo art. 10, come disciplinato dall'art. 160 ter del Codice dei Contratti;
- effettuare il tempestivo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi nei confronti delle Società fornitrici di energia elettrica al fine di garantire la costante alimentazione di quanto messo in disponibilità e più in generale effettuare tutto quanto necessario a garantirne il corretto funzionamento, che non sia espressamente a carico del Concedente;
- concordare con il Concedente tutte le eventuali riduzioni di orari di funzionamento degli apparecchi illuminanti nonché degli eventuali dimmeraggi da applicare agli apparecchi stessi, nonché eventuali configurazioni particolari da programmare in previsione di eventi straordinari quali feste, manifestazioni, ecc.;

L'Utilizzatore è inoltre responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concedente, per l'intera durata del contratto.



## **Art 9. Attuazione del Contratto**

### **a. FASE DI REALIZZAZIONE**

In capo al Concedente sono la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione degli interventi di cui al presente contratto: il Concedente assume pertanto il rischio di progettazione e di costruzione, impegnandosi a sostenere gli eventuali addizionali oneri connessi alla realizzazione e progettazione dell'opera eventualmente generati da ritardo nei tempi di consegna, mancato rispetto degli standard di progetto, l'aumento dei costi, inconvenienti tecnici dell'opera, mancato completamento dell'opera, le esternalità negative che comportino il pagamento di indennizzo a terzi.

Il Concedente ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e/o sopravvenuti; il progetto e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dal Concedente previa comunicazione all'Utilizzatore e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico del Concedente.

Rimane pertanto inteso che l'Utilizzatore non ha il diritto di imporre modifiche progettuali e varianti durante l'esecuzione dei lavori se non quelle finalizzate all'accettazione dell'opera, stabilite sulla base del capitolato prestazionale.

La Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono in capo al Concedente e dovranno essere svolti da professionisti abilitati, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010. Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza sono tenuti a rapportarsi costantemente con Responsabile Unico di Procedimento individuato dall'Utilizzatore.

### **b. VARIAZIONI E MODIFICHE, COLLAUDO E MESSA IN DISPONIBILITA'**

Posta in capo all'Utilizzatore, ma con pagamento delle relative spese tecniche in capo al Concedente e rientrante nell'importo contrattuale, è l'attività di collaudo volta alla verifica del puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti; l'adempimento degli impegni dell'Utilizzatore, resta in ogni caso subordinato al positivo controllo di quanto realizzato ed alla sua messa in disponibilità.

L'attività di collaudo e di verifica delle prestazioni degli apparati dichiarate dal concedente o dal produttore, sarà operata da un tecnico abilitato (Collaudatore), individuato dall'Utilizzatore ed incaricato del monitoraggio dell'esecuzione dei lavori.

Il Concedente è tenuto a rendere edotto il Collaudatore sull'esecuzione dei lavori, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, date di inizio e fine lavori, cronoprogramma, atti autorizzativi e relative scadenze ed in generale tutte quelle informazioni necessarie alla redazione di un relativo cronoprogramma delle visite, che, in linea di massima, potranno coincidere con la conclusione dell'installazione per stralci funzionali. Alla visita dovranno essere presenti il Collaudatore, in rappresentanza dell'Utilizzatore ed il Concedente, i quali sottoscriveranno un relativo verbale di visita.

Durante la visita il Collaudatore, anche su richiesta dell'Utilizzatore, potrà richiedere che gli apparecchi illuminanti in fase di installazione vengano sottoposti a verifica ed analisi in apposito laboratorio accreditato, al fine di accertare il rispetto delle prestazioni e delle caratteristiche dichiarate in sede di gara. Il Concedente accetta fin d'ora che tutte le analisi richieste vengano effettuate e si impegna a sostenere le spese di laboratorio relativamente al massimo numero di 2 controlli per tipologia di corpo illuminante adottato. Nel caso dalle analisi effettuate emergesse la non corrispondenza di quanto dichiarato in sede di gara a quanto rilevato in laboratorio (con una

tolleranza del 5% sui valori riscontrati) il Concedente si obbliga a sostituire, se richiesto dall'Utilizzatore, il/i corpo/i illuminante/i meno performanti.

Al termine di ciascuna visita, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, il Collaudatore trasmette al Concedente e per conoscenza all'Utilizzatore, la propria relazione relativamente al rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, allegando il relativo verbale di visita. Nella relazione egli può prescrivere, ai soli fini del rispetto puntuale del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, modificazioni, varianti e rifacimento dei lavori eseguiti, stabilendo un termine congruo per l'esecuzione di detti lavori.

Poiché l'accettazione da parte dell'Utilizzatore – di quanto oggetto del presente contratto – è subordinata al positivo controllo degli standard prestazionali minimi e poiché le prescrizioni saranno unicamente volte ad assicurare le caratteristiche funzionali essenziali dei corpi illuminanti, la successiva visita da parte del Collaudatore verrà stabilita solo qualora il Concedente abbia provveduto alla correzione di vizi evidenti e di mancanze compromettenti il buon esito del presente contratto.

Conseguentemente, qualora il Concedente non intenda adeguarsi alle prescrizioni entro i successivi 15 (quindici) giorni dal termine stabilito dal Collaudatore, quest'ultimo trasmetterà la propria verifica con esito negativo all'Utilizzatore, il quale avrà la facoltà di appellarsi al diritto di risoluzione del presente contratto.

L'ultima visita che precede il collaudo finale sarà stabilita all'effettiva conclusione dei lavori e prima che il Concedente abbia comunicato la completa esecuzione degli stessi.

Nel caso in cui, tutte le verifiche fossero state evase con esito positivo, il Collaudatore, una volta ottenuti tutti i documenti relativi alla fine dei lavori ed attestanti la conformità di quanto installato alle disposizioni normative vigenti, stabilisce entro il termine di 15 (quindici) giorni una visita di collaudo finale, da svolgersi alla presenza del Collaudatore, in rappresentanza dell'Utilizzatore e del Concedente o suo delegato, che ne sottoscriveranno relativo verbale.

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla visita finale, il Collaudatore redige l'attestazione di conformità al capitolato prestazionale allegando una relazione di collaudo finale e la trasmette all'Utilizzatore.

Il Collaudatore ha la facoltà di rilasciare un'attestazione di conformità al capitolato prestazionale con riserva nei casi in cui, fermo restando le caratteristiche funzionali di quanto fornito ed installato, si rilevino delle prestazioni inferiori a quelle stabilite nel capitolato prestazionale sottoscritto dal Concedente.

In base ad una valutazione qualitativa e quantitativa delle riserve verrà disposto un deprezzamento del canone, di cui all'art. 160 ter comma 6 del D.Lgs 163/2006; il Collaudatore, sentito il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, procede alla quantificazione del deprezzamento da applicare al canone, facendo riferimento ai valori di efficienza energetica dichiarati in sede di gara e quelli effettivamente riscontrati in sede di collaudo.

Tale riduzione del canone di disponibilità non potrà comunque superare il limite del 20%, oltre il quale l'Utilizzatore potrà procedere con la risoluzione del contratto.

È altresì compito del Collaudatore, durante la visita di collaudo finale, accertare gli eventuali vizi sopravvenuti tra l'ultima visita e la visita finale, che possano compromettere la disponibilità di quanto oggetto del presente contratto.

In tal caso egli adopererà le stesse misure descritte per le prescrizioni in corso d'opera.

Tutti gli oneri finanziari derivanti da eventuali ritardi nella consegna dell'opera di cui alla succitata circostanza saranno a carico del Concedente.

Emanato il certificato finale di collaudo, evasi positivamente tutti i controlli, ed approvato il citato Certificato di Collaudo gli interventi potranno essere considerati in disponibilità

dell'Utilizzatore, il quale a partire dal giorno stesso della consegna sarà tenuto agli obblighi di cui all'Art 8.

Il pagamento del contributo in corso d'opera avverrà alla presentazione di stati di avanzamento lavori e forniture al raggiungimento della cifra di € 100.000,00 e il saldo sarà liquidato dopo l'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo.

Il concedente dovrà presentare apposita rendicontazione dei lavori eseguiti.

La liquidazione delle somme dovute avverrà a seguito di approvazione da parte della Regione Emilia Romagna della documentazione presentata e di erogazione del contributo concesso.

### c. FASE DI ESERCIZIO

La fase di esercizio coincide con l'effettiva messa a disposizione di quanto oggetto del presente contratto. Per messa a disposizione si intende l'onere assunto a proprio rischio dal Concedente di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità di quanto realizzato, intendendosi per tale l'effettivo funzionamento di quanto oggetto del presente contratto, conformemente agli standard richiesti nel capitolato prestazionale e nel rispetto di tutte le normative vigenti e/o sopravvenute in materia di sicurezza e/o circolazione stradale, il tutto nei tempi e con le modalità previste dal presente contratto.

Rimane in capo al Concedente la gestione tecnica degli interventi per tutto il periodo di messa a disposizione essendo la disponibilità degli stessi subordinata al loro corretto funzionamento in tutte le loro parti.

In particolare è a carico del Concedente la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto messo in disponibilità, come disciplinato dagli articoli 1575 e seguenti del codice civile in considerazione della natura privatistica dell'opera.

Rimangono nelle facoltà dell'Utilizzatore, il monitoraggio del funzionamento di tutti gli apparecchi illuminanti ed il monitoraggio e gestione dei dati di funzionamento/consumo effettivi, nonché tutte le attività di regolazione, dimmeraggio, modifica orari di accensione/spegnimento che lo stesso riterrà opportuni nell'ottica di ottenere ulteriori risparmi energetici.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Concedente è consapevole che l'Utilizzatore riterrà l'opera parzialmente o totalmente indisponibile:

- nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera per manutenzione della stessa qualora l'esecuzione della manutenzione sia tale da non garantire la regolare erogazione del servizio di pubblica illuminazione;
- per vizi compromettenti la funzionalità dell'opera o per qualsiasi altro motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore;
- in caso di mancato rispetto dei parametri di risparmio energetico dichiarati in sede di gara, così come meglio esplicitato più avanti;
- In caso di eventi causati da terzi e non prontamente ripristinati.

A garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dei corpi illuminanti da parte del Concedente l'Utilizzatore si riserva la facoltà di ridurre il canone di disponibilità secondo le modalità di cui all'Art. 9 del capitolato prestazionale.

Durante la fase di esercizio dell'opera l'Utilizzatore provvederà al monitoraggio rispetto al corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Concedente durante la messa a disposizione dell'opera.

In particolare potrà occuparsi:

- a) di verificare costantemente lo stato di funzionamento degli interventi sulla base del sistema di tele gestione e monitoraggio predisposto;
- b) verificare il rispetto dei parametri di risparmio energetico dichiarati in sede di gara;

- c) segnalare situazioni di grave rischio e pericolo per gli utenti e dichiarare lo stato di indisponibilità parziale o totale dell'opera.

Per l'esercizio delle sue funzioni l'Utilizzatore si relazionerà solo ed esclusivamente con un tecnico appositamente ed espressamente nominato dal Concedente nel verbale di messa a disposizione di quanto oggetto del presente contratto.

In tutti i casi suesposti il mancato intervento da parte del Concedente per il ripristino delle condizioni di fruibilità e di sicurezza costituisce grave inadempienza contrattuale punibile con la decurtazione del canone di disponibilità da parte dell'Utilizzatore in misura proporzionale alla mancata disponibilità.

#### **Art 10. Canone di disponibilità**

Il Concedente è retribuito con il seguente corrispettivo, soggetto a rivalutazione monetaria secondo le previsioni del contratto e così specificate:

- Il canone di disponibilità è fissato in €/anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_/00) oltre IVA per anni 14 da pagarsi mediante rate semestrali posticipate al 30.06 (data valuta concedente) e al 31.12 (data valuta concedente) di ogni anno. La prima rata sarà corrisposta alla prima scadenza successiva alla data del verbale di messa in disponibilità di quanto oggetto del presente contratto. Il canone è soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 60% dell'indice ISTAT FOI rilevato alla data del 1° gennaio di ogni anno. Qualora non vi sia coincidenza tra la messa in disponibilità e le date del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, in riferimento esclusivamente alla prima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra la messa in disponibilità e la prima scadenza utile di pagamento; in riferimento esclusivamente all'ultima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultima scadenza utile di pagamento e la risoluzione del contratto di disponibilità.
- In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, saranno dovuti all'esecutore esclusivamente gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs n. 192/2012.
- I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall'esecutore nel rispetto della Legge n. 136/2010.
- Laddove l'Utilizzatore, nel corso del rapporto contrattuale in oggetto, risultasse beneficiario di contributi, finanziamenti etc.. destinabili agli interventi, potrà destinare gli stessi a diminuzione dell'entità del canone ovvero all'eventuale riconoscimento del contributo in corso d'opera di cui all'art. 160 *ter* comma 1) let tera b) del D.Lgs. 163/2006 con conseguente rideterminazione dei canoni annui.

L'Utilizzatore dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Concedente, a istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/93 e smi.

#### **Art 11. Penali**

##### **a. Penali in caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali in fase di realizzazione.**

Nei casi in cui, si verifichi il mancato raggiungimento degli standard offerti in sede di gara, verranno applicate le penali secondo quanto stabilito nel capitolato prestazionale, proporzionalmente alla riduzione del risparmio sui consumi energetici atteso dall'Utilizzatore in

termini quantitativi. Sono fatte comunque salve le caratteristiche essenziali di quanto oggetto del presente contratto, che ne possano in qualche modo compromettere l'accettazione da parte dell'Utilizzatore.

**b. Penali in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali in fase di esercizio dell'opera.**

Durante la messa in disponibilità degli interventi:

- i. In caso di riscontrato maggior consumo, rispetto a quanto offerto in sede di gara, di oltre il 20% (venti per cento), l'Utilizzatore avrà facoltà di risolvere il contratto ovvero di chiedere la riduzione del canone di disponibilità come previsto nel successivo comma;
- ii. In caso di riscontrato maggior consumo, rispetto a quanto offerto in sede di gara, oltre al 3% e fino al 20% l'Utilizzatore avrà diritto ad una pari riduzione proporzionale del canone di disponibilità; Il nuovo canone sarà definito confrontando i consumi a consuntivo di ogni anno con il risultato della formula seguente:

Consumi attesi (kWh) =  $[(P_p * \mu) * h] * d$ , nella quale:

- $P_p$  (Potenza Complessiva di progetto espressa in kW, come dichiarata in sede di gara,) indica la somma delle potenze di tutti gli apparecchi di progetto intesa come potenza totale assorbita dall'apparecchio comprendente sia le sorgenti luminose, che l'alimentatore e che gli eventuali accessori. I valori forniti devono riferirsi a misure eseguite alla temperatura ambiente di 25° e con correnti di alimentazione 350 mA
- $\mu$  = coefficiente numerico compreso tra 1 e 1,25 indicato dal concorrente in sede di gara "Dichiarazione risparmio energetico") che tiene conto delle eventuali maggiori consumi legati alla rete
- $h$  indica le ore medie effettive di funzionamento delle lampade di illuminazione pubblica, come da dati a consuntivo desunti dal registro informatico di cui alla precedente lettera b);
- $d$  = coefficiente numerico con valore  $\leq 1$ , individuato in contraddittorio con il Concedente, che quantifichi gli eventuali minori consumi dati dalle dimmerazioni apportate.

Nel caso in cui i consumi effettivi annuali a consuntivo risultassero superiori ai consumi annuali attesi verrà operata una riduzione del canone di disponibilità pari a:

$$\left( \frac{\text{Consumi annuali effettivi a consuntivo}}{\text{Consumi annuali attesi}} - 1 \right) * \text{Costo unitario } \left( \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \text{ per l'anno di riferimento} \right)$$

In caso di riscontrato mancato funzionamento, per qualsiasi causa, di quanto messo in disponibilità, il Concedente sarà tenuto a provvedere al ripristino della disponibilità entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi al verificarsi dell'evento; Il ritardato intervento rispetto ai tempi concordati, comporta una penale pari al valore orario del canone di disponibilità moltiplicato per 1.000 (mille), per ogni ora di mancata disponibilità fino al quinto giorno lavorativo successivo, trascorsi i quali, l'Utilizzatore determina di intervenire autonomamente dandone preavviso al Concedente. L'Utilizzatore otterrà un rimborso da parte del Concedente pari al costo sostenuto dall'Utilizzatore per intervenire autonomamente e maggiorato del 10% a titolo di indennizzo del disagio causato, che sarà trattenuto dal primo canone di messa in disponibilità successivo.

In situazioni pregiudizievoli per la salute e la sicurezza degli utenti, derivante da cause imputabili al Concedente, l'Utilizzatore potrà optare per l'immediato intervento senza attendere i 5 giorni di cui sopra.

## **Art 12. Garanzie**

### **a. Cauzione definitiva in fase di esecuzione**

Il Concedente, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto ha costituito, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 163 /2006, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo risultante dall'importo dei lavori pari ad € 157.543,00. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, l'Utilizzatore avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.

Il Concedente deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Utilizzatore abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

### **b. Polizza danni.**

Dalla data di inizio di messa a disposizione da parte del Concedente questo dovrà dimostrare di avere stipulato una polizza RCT di 14 anni, a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati all'Utilizzatore ed a altri terzi da atti vandalici o dolosi, fulmini, eventi atmosferici, incendio, incidente stradale o da qualsiasi evento di forza maggiore che possa incidere negativamente sulla fruibilità totale o parziale di quanto concesso in disponibilità.

## **Art 13. Trasferimento di Proprietà**

Al termine naturale del Contratto di Disponibilità e col pagamento dell'ultimo canone dovuto, il diritto previsto al precedente Art. 3, si estinguerà e l'Utilizzatore, entrerà nella piena proprietà di quanto oggetto del presente contratto e messo a sua disposizione; il Concedente non potrà vantare alcun credito o diritto su quanto oggetto del presente contratto.

Tutte le eventuali spese relative al trasferimento sono interamente a carico dell'Utilizzatore, così come anche ogni onere di natura fiscale inerente o conseguente al trasferimento stesso (con esclusione delle imposte a carico del concedente).

## **Art 14. Spese, imposte e tasse**

Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico esclusivo del Concedente, nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti.

## **Art 15. Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010 n. 136 e D.L. 12.11.2010 n. 187)**

Ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Concedente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis, della succitata legge. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante una comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento (raccomandata con ricevuta di ritorno o pec). Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato per ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati nella comunicazione acquisita agli atti dall'Utilizzatore quale parte integrante anche se non materialmente allegata al presente contratto.

**Art 16. Foro competente in via esclusiva**

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del presente Contratto o comunque derivante dal Contratto stesso, dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Parma.

**Art 17. Elezione di domicilio**

Le parti eleggono domicilio come segue: .....

**Art 18. Modifiche**

Il presente Contratto costituisce l'unica regolamentazione dei rapporti tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse.  
Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente Contratto dovranno essere convenute per iscritto tra le Parti.

**Art 19. Regime fiscale**

A tutti gli effetti di legge il presente contratto soggetto al regime fiscale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

**Art 20. Registrazione**

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto.

E io Segretario comunale ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11 co. 13 del Codice dei Contratti). L'ho letto ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo, ivi compresi gli allegati, dei quali ho ommesso la lettura essendo loro ben noti. -----

I componenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste "nell'acquisizione digitale della firma autografa" (ai sensi dell'articolo 52-bis della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 110/2010).

**L'Utilizzatore**

**IL Concedente**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**